

- (9) I risultati del riesame sono a sostegno della chiusura della fase pilota dei progetti comuni e dell'evoluzione del progetto comune pilota in un progetto comune maggiormente mirato e più maturo. Il riesame ha confermato che tutte le funzionalità del progetto comune uno derivanti dal progetto comune pilota hanno raggiunto la maturità tecnica per l'attuazione.
- (10) I progetti comuni mirano ad attuare funzionalità ATM interoperabili in modo sincronizzato. L'attuazione sincronizzata di progetti comuni è fondamentale per ottenere tempestivamente benefici in termini di prestazioni su tutta la rete, in particolare da parte dei molteplici soggetti interessati di molti Stati membri, sincronizzando e coordinando gli investimenti, i piani di lavoro, le attività di appalto e di formazione.
- (11) Il contenuto del progetto comune uno dovrebbe tenere conto dei contributi provenienti dal gestore della realizzazione, dall'impresa comune SESAR, dai soggetti interessati ATM e da un'analisi costi-benefici.
- (12) Il progetto comune uno dovrebbe continuare a imporre l'attuazione delle sei funzionalità ATM del progetto comune pilota, sebbene con un approccio rinnovato, basato sui criteri del contributo alla realizzazione delle modifiche operative di fondo definite nel piano generale europeo ATM, della maturità e della necessità di un'attuazione sincronizzata.
- (13) Le sottofunzionalità da includere nel presente atto dovrebbero essere limitate a quelle che possono essere attuate entro il 31 dicembre 2027.
- (14) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 è stato integrato nell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽⁴⁾ e nell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo ⁽⁵⁾, con l'effetto di includere gli aeroporti di Oslo Gardermoen, Zurigo Klotten e Ginevra nel suo ambito di applicazione per quanto riguarda le funzionalità ATM 1, 2, 4 e 5. Per realizzare appieno i benefici della rete, sarebbe auspicabile che tali aeroporti attuassero allo stesso modo il progetto comune uno, nel contesto degli accordi pertinenti.
- (15) La gestione estesa degli arrivi, l'integrazione del gestore degli arrivi e del gestore delle partenze nelle aree terminali di controllo ad alta densità dovrebbero migliorare la precisione della traiettoria di avvicinamento e facilitare le sequenze di traffico aereo in una fase precoce. L'attuazione della sottofunzionalità ATM navigazione basata sulle prestazioni (PBN) è disciplinata dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048 ⁽⁶⁾ della Commissione e di conseguenza non dovrebbe più rientrare nel progetto comune.
- (16) La funzionalità integrazione e produttività degli aeroporti dovrebbe facilitare la fornitura di servizi di controllo di avvicinamento e aeroporto, migliorando la sicurezza e la capacità della pista, potenziando l'integrazione e la sicurezza in fase di rullaggio e riducendo le situazioni pericolose in pista.
- (17) Il funzionamento combinato della gestione flessibile dello spazio aereo e dello spazio aereo a rotte libere dovrebbe consentire agli utenti dello spazio aereo di volare quanto più vicino possibile alla loro traiettoria preferita senza le costrizioni di strutture di spazio aereo o di reti di rotte fisse. L'attuazione della gestione flessibile dello spazio aereo a norma del presente regolamento dovrebbe avvenire in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione sull'uso flessibile dello spazio aereo ⁽⁷⁾.
- (18) La gestione collaborativa della rete dovrebbe migliorare le prestazioni della rete ATM europea, in particolare la capacità dello spazio aereo e l'efficienza di volo, grazie allo scambio, alla modifica e alla gestione delle informazioni sulla traiettoria.
- (19) La gestione delle informazioni a livello di sistema dovrebbe consentire lo sviluppo, l'attuazione e l'evoluzione di servizi per lo scambio di informazioni attraverso norme, infrastrutture e governance che consentano la gestione di informazioni e il loro scambio tra soggetti operativi mediante servizi interoperabili.

⁽⁴⁾ Accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3).

⁽⁵⁾ Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 73).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048 della Commissione, del 18 luglio 2018, che stabilisce requisiti per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative per la navigazione basata sulle prestazioni (GU L 189 del 26.7.2018, pag. 3).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l'uso flessibile dello spazio aereo (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 20).

